Arbitro Assicurativo
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO

composto da:

GIOVANNI STELLA	Presidente
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall'IVASS
NICOLA SOLDATI	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
STEFANO CHERTI	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore ENRICO CAMILLERI

Riunione del 23/09/2026

FATTO

Con ricorso presentato il 16 gennaio 2026 (preceduto da reclamo del 24 settembre 2025) il ricorrente riferiva che, in data 8 settembre 2024, durante la navigazione in mare, la propria imbarcazione aveva subito un danno asseritamente causato da una "*occlusione della presa di mare sottostante che forniva l'acqua per il raffreddamento, probabilmente con un pezzo di plastica, in quanto si notavano dei residui nel filtro*".

Deduceva che, a seguito della denuncia di sinistro, inoltrata all'impresa in data 25 novembre 2024, quest'ultima non aveva fornito riscontro. Successivamente, dopo aver avanzato una nuova richiesta di indennizzo, con invito alla sottoscrizione di negoziazione assistita in data 23 giugno 2025, l'impresa aveva risposto con e-mail del 16 settembre 2025, negando la copertura assicurativa, sull'assunto che la causa del danno al motore dell'imbarcazione fosse riconducibile ad una "*non adeguata manutenzione/vetustà del motore*", in quanto tale non rientrante nel novero dei rischi assicurati.

Il ricorrente dichiarava inoltre di aver presentato reclamo in data 24 settembre 2025, contestando il diniego oppostogli ed evidenziando che il motore fosse "*in buone condizioni,*

perché revisionato pochi mesi prima dell'incidente". Riportava, infine, che sulla stessa controversia oggetto del presente procedimento risultava essere fallito un tentativo di mediazione ai sensi di norme di legge, comprovato da verbale di mediazione del 18 novembre 2025, conclusosi con esito negativo per mancata adesione.

Nel ricorso, il ricorrente chiedeva dunque di "*liquidarsi l'indennizzo di polizza nei limiti di quanto documentato con la fattura di riparazione del gommone di proprietà del sig. omissis, per un totale di € 19.457,11*".

Regolarmente costituitasi, l'impresa confermava i fatti narrati dal ricorrente, chiarendo di aver formulato una proposta transattiva in data 13 novembre 2025 "*al solo ed unico fine di evitare il contenzioso*", offrendo il pagamento di un importo pari a 4.100,00 euro al netto della franchigia di 1.500,00 euro. Tale proposta era stata, tuttavia, rifiutata dal ricorrente.

In punto di diritto, l'impresa eccepiva l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 3, comma 3 del Decreto del Ministro delle Imprese e del *Made in Italy*, 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito, "Decreto"), sostenendo che, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, fosse "*necessario effettuare accertamenti approfonditi di natura tecnica, tesi a valutare la reale causa dei danni al motore, nonché la compatibilità e l'entità effettiva degli asseriti danni richiesti*."

In particolare, l'impresa osservava che il perito incaricato aveva potuto visionare solo alcune parti dell'imbarcazione coinvolta nel sinistro, non avendo il ricorrente dato modo al perito "*di visionare le ulteriori componenti del motore, in particolare l'impianto di raffreddamento, inclusa la pompa dell'acqua mare e la relativa girante*". A sostegno della eccezione di inammissibilità, l'impresa evidenziava la necessità di una "*consulenza tecnica di calcolo del valore a stato d'uso*", dovendo l'indennizzo essere eventualmente calcolato, secondo le condizioni di polizza, tenendo conto del "*degrado sulle parti e oggetti sostituiti*" e non del "*valore a nuovo del motore*", come voluto dal ricorrente.

L'impresa faceva ancora notare che, avendo il ricorrente presentato la denuncia solo in data 25 novembre 2024, ossia circa due mesi dopo la data di verificazione del sinistro (08 settembre 2024), non le sarebbe stato possibile "*visionare nell'immediato il natante danneggiato*".

Nel merito, l'impresa contestava integralmente le pretese e le domande avanzate nel ricorso, evidenziando l'insussistenza dei presupposti e/o requisiti previsti dal contratto per ottenere il riconoscimento della copertura assicurativa e l'erogazione dell'indennizzo.

In particolare, osservava di avere opposto il diniego di copertura sulla base dell'art. 6, lett. d) ed n) delle Condizioni di Assicurazione, avendo lo stesso ricorrente dichiarato il danno riconducibile ad una "*ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese a mare*" ed essendo, peraltro, emerso dagli accertamenti effettuati dall'impresa che tra le possibili cause del danno al motore vi fosse la "*non adeguata manutenzione/vetustà del motore*".

A ulteriore sostegno del diniego di copertura, l'impresa citava altresì l'art. 3, par. "A", lett. b) delle Condizioni di Assicurazione, secondo cui l'indennizzabilità dei danni all'apparato motore è ammessa solo in presenza di rischi determinati.

L'impresa chiedeva di "*In via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità del Ricorso per i motivi di cui al paragrafo B) della trattazione che precede; nel merito, rigettare il Ricorso in quanto totalmente infondato, in fatto e in diritto, per i motivi di cui al paragrafo C) della trattazione che precede*".

Nelle repliche il ricorrente contestava l'eccezione di inammissibilità, evidenziando la non necessità di eseguire ulteriori indagini peritali, peraltro non richieste né dal perito di parte, né dall'impresa nel corso della corrispondenza anteriore all'instaurazione del procedimento.

Il ricorrente specificava, inoltre, che l'espletamento di una eventuale ulteriore perizia non sarebbe stata necessaria neppure ai fini della determinazione del *quantum* dell'indennizzo richiesto, ben potendo tale indennizzo calcolarsi sulla base di quanto indicato dal perito di parte, il quale, applicata la percentuale di degrado nella misura del 50%, aveva riconosciuto all'assicurato "*al netto della franchigia, la somma di € 9.674,23, da maggiorarsi naturalmente dell'iva e della rivalutazione monetaria, oltre agli interessi maturati dal sinistro al soddisfo*".

Nel merito, contestava i motivi di diniego invocati dall'impresa sulla base dell'art. 6, lett. d) ed n) delle Condizioni di Assicurazione e soggiungeva come la sussistenza fattuale della causa di esclusione non potesse assumersi esistente sulla scorta di una mera ipotesi.

Relativamente al secondo profilo posto alla base del diniego opposto dall'impresa, consistente nell'asserita inoperatività della polizza per i danni conseguenti a una non adeguata manutenzione, il ricorrente evidenziava come il "*buono stato dei motori*" fosse stato "*certificato alla stipula del contratto assicurativo nel giugno 2024, soltanto tre mesi prima dell'occorso [sinistro]*". Di qui, a suo giudizio, l'irragionevolezza della contestazione di vetustà e/o la scarsa manutenzione del motore, avendo l'impresa stessa accertato pochi mesi prima le sue buone condizioni.

Nelle repliche, il ricorrente concludeva come segue: "*si insiste per l'accoglimento del ricorso presentato dal signor omissis, affinché il Collegio Arbitrale adito, reietta ogni istanza, eccezione e deduzione contraria, accerti e dichiari il diritto del ricorrente a riceversi l'indennizzo di polizza reclamato in danno del proprio assicuratore omissis, per l'intero importo documentato e richiesto, ovvero per quel diverso importo che si riterrà di determinare in ragione delle allegazioni documentali in atti, maggiorato dell'iva, non ripetibile all'assicurato, oltre che della rivalutazione monetaria e degli interessi maturati dal giorno del sinistro sino al soddisfo*".

Nelle controrepliche l'impresa ribadiva l'eccezione di inammissibilità del ricorso *ex* art. 3, comma 3 del Decreto.

Con particolare riferimento allo stato del motore, l'impresa evidenziava invece come non potesse darsi rilievo alla perizia del 2024, eseguita in occasione della stipula del contratto, citata e allegata dal ricorrente, in quanto non redatta da un fiduciario dell'impresa ed eseguita solo "*visivamente*", senza accertare le condizioni effettive del motore e l'eventuale presenza di vizi e/o difetti occulti.

Nel merito, l'impresa precisava come nella denuncia di sinistro fosse stato lo stesso ricorrente a richiamare l'accertamento effettuato da un "*meccanico di fiducia*"

nell'immediatezza del sinistro e a fare riferimento, come possibile causa del danno, ad un surriscaldamento del motore dovuto ad una ostruzione dell'impianto di raffreddamento.

Inoltre, l'impresa contestava la presunta inefficacia, per contrarietà agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., delle clausole contrattuali invocate a sostegno del diniego di copertura, in quanto le stesse sono state redatte in maniera "*chiara ed univoca*".

Infine, in merito al *quantum* dell'indennizzo richiesto dal ricorrente in sede di repliche, l'impresa evidenziava la difformità tra quanto richiesto nel ricorso a titolo di indennizzo (19.457,11 euro) e quanto richiesto dal ricorrente in sede di repliche (9.674,23 euro).

Alla luce degli elementi istruttori analizzati e dopo aver discusso in merito, il Collegio, all'unanimità decideva, ai sensi dell'art. 11, comma 6 del Decreto, di formulare all'indirizzo delle parti una proposta conciliativa secondo cui l'impresa avrebbe dovuto corrispondere al ricorrente la somma di euro 6.000,00, già detratta la franchigia, precisando altresì come l'eventuale adesione avrebbe comportato la rinuncia reciproca a ogni atto, azione, diritto, ragione o pretesa connessi ai fatti e ai rapporti oggetto del procedimento dinanzi all'Arbitro Assicurativo, dedotti o deducibili nell'ambito dello stesso, con dichiarazione di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra, salvo quanto previsto dalla proposta medesima.

La proposta conciliativa veniva, quindi, comunicata dalla Segreteria Tecnica alle parti, che, in data 21 luglio 2026 quanto all'impresa, e in data 29 luglio 2026, quanto al ricorrente, dichiaravano di accettarla.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, esaminati gli atti, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Il Presidente

Firmato digitalmente da
GIOVANNI STELLA